Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m., concernente "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni;

VISTO l'art.44, comma 1, lettera a) del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214;

VISTO, in particolare, l'art. 86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo 163/2006, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO l'art.1, comma 266, lett.a), della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO l'art.1, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l'art.2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO il Decreto ministeriale 2 aprile 2012, pubblicato nel sito web del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-

sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito ai mesi di gennaio e ottobre 2012;

ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011 da, FEDERSOLIDARIETA'-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPSOCIALI, AGCI-SOLIDARIETA' e FUNZIONE PUBBLICA-CGIL, FISASCAT.-CISL, CISL - F.P., UIL-FPL;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, a valere dal mese di marzo 2013;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

DECRETA

Art. 1

Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di marzo 2013 è determinato nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

ART. 2

La tabella prescinde :

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.).

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it.

f.to Prof.ssa Elsa Fornero

Roma, 10 aprile 2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI

NAZIONALE — **MARZO 2013**

Livelli	A1	A2	B1	B1 con i.f.	C1	C2	C3/D1	C3/D1 con i.p.	D2	D2 con i.p.	D3/E1	E2	E2 con i.p.	F1	F1 con i.p.	F2	F2 con i.d.
Minimi contr.li conglobati mensili	1.184,19	1.195,13	1.250,81	1.250,81	1.345,21	1.385,50	1.426,41	1.426,41	1.504,67	1.504,67	1.601,80	1.728,90	1.728,90	1.909,51	1.909,51	2.180,73	2.180,73
Anzianità (tre scatti)	34,86	40,29	48,81	48,81	55,77	58,89	61,98	61,98	69,72	69,72	80,58	94,50	94,50	118,53	118,53	139,44	139,44
Indennità professionali								61,97		154,94			258,23		258,23		232,41
Indennità di funzione				46,48								77,47		154,94		232,41	
Altre indennità	30,20	30,48	31,90	31,90	34,30	35,33	36,37	36,37	38,37	38,37	40,85	44,09	44,09	48,69	48,69	55,61	55,61
Lordo mensile	1.249,25	1.265,90	1.331,52	1.378,00	1.435,28	1.479,72	1.524,76	1.586,73	1.612,76	1.767,70	1.723,23	1.944,96	2.125,72	2.231,67	2.334,96	2.608,19	2.608,19
TOTALE LORDO ANNUO+ TREDICESIMA	16.240,25	16.456,70	17.309,76	17.914,00	18.658,64	19.236,36	19.821,88	20.627,49	20.965,88	22.980,10	22.401,99	25.284,48	27.634,36	29.011,71	30.354,48	33.906,47	33.906,47
Oneri previd. e ass.vi																	
Inps (26,90%)	4.368,63	4.426,85	4.656,33	4.818,87	5.019,17	5.174,58	5.332,09	5.548,79	5.639,82	6.181,65	6.026,14	6.801,53	7.433,64	7.804,15	8.165,36	9.120,84	9.120,84
Inail (3%)	487,21	493,70	519,29	537,42	559,76	577,09	594,66	618,82	628,98	689,40	672,06	758,53	829,03	870,35	910,63	1.017,19	1.017,19
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.V	4.855,84	4.920,55	5.175,62	5.356,29	5.578,93	5.751,67	5.926,75	6.167,61	6.268,80	6.871,05	6.698,20	7.560,06	8.262,67	8.674,50	9.075,99	10.138,03	10.138,03
Trattamento fine rapporto	1.202,98	1.219,01	1.282,20	1.326,96	1.382,12	1.424,92	1.468,29	1.527,96	1.553,03	1.702,23	1.659,41	1.872,92	2.046,99	2.149,02	2.248,48	2.511,59	2.511,59
Rivalutazione T.F.R. (3,302885%)	238,40	241,57	254,10	262,97	273,90	282,38	290,98	302,80	307,77	337,34	328,85	371,16	405,66	425,88	445,59	497,73	497,73
Previdenza complementare (1%)	162,40	164,57	173,10	179,14	186,59	192,36	198,22	206,27	209,66	229,80	224,02	252,84	276,34	290,12	303,54	339,06	339,06
COSTO ANNUO	22.699,87	23.002,40	24.194,78	25.039,36	26.080,18	26.887,69	27.706,12	28.832,13	29.305,14	32.120,52	31.312,47	35.341,46	38.626,02	40.551,23	42.428,08	47.392,88	47.392,88
IND. TURNO (11,7%)	2.636,88	2.672,03	2.810,54	2.908,65	3.029,55	3.123,35	3.218,42	3.349,23	3.404,17	3.731,21	3.637,35	4.105,37	4.486,91	4.710,55	4.928,57	5.505,30	5.505,30
TOTALE COSTO ANNUO	25.336,75	25.674,43	27.005,32	27.948,01	29.109,73	30.011,04	30.924,54	32.181,36	32.709,31	35.851,73	34.949,82	39.446,83	43.112,93	45.261,78	47.356,65	52.898,18	52.898,18
COSTO ORARIO	16,37	16,59	17,45	18,05	18,80	19,39	19,98	20,79	21,13	23,16	22,58	25,48	27,85	29,24	30,59	34,17	34,17
IRAP (3,9%)	0,62	0,63	0,66	0,69	0,71	0,74	0,76	0,79	0,80	0,88	0,86	0,97	1,06	1,11	1,16	1,30	1,30
TOTALE COSTO ORARIO	16,99	17,22	18,11	18,74	19,51	20,13	20,74	21,58	21,93	24,04	23,44	26,45	28,91	30,35	31,75	35,47	35,47
TOTALE COSTO ORARIO (3)	17,15	17,38	18,28	18,91	19,70	20,32	20,93	21,78	22,14	24,27	23,66	26,70	29,18	30,64	32,05	35,80	35,80
TOTALE COSTO ORARIO (aziende centro-nord) (4)	16,77	16,99	17,88	18,50	19,27	19,88	20,49	21,32	21,67	23,77	23,17	26,16	28,61	30,04	31,43	35,12	35,12
TOTALE COSTO ORARIO (aziende centro-nord) (3) (4)	16,87	17,10	17,99	18,61	19,39	20,01	20,62	21,46	21,81	23,92	23,32	26,34	28,80	30,24	31,65	35,37	35,37
TOTALE COSTO ORARIO (aziende sud e isole) (4)	16,65	16,88	17,76	18,38	19,16	19,76	20,37	21,21	21,56	23,65	23,05	26,05	28,49	29,92	31,32	35,01	35,01
TOTALE COSTO ORARIO (aziende sud e isole) (3) (4)	16,72	16,95	17,84	18,47	19,25	19,86	20,47	21,32	21,67	23,78	23,18	26,19	28,65	30,10	31,50	35,22	35,22

ORARIO DI LAVORO	
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane)	1976
Ore mediamente non lavorate	428
Così suddivise	
Ferie	165
Festività e festività soppresse	108
Assemblee sindacali	12
Malattia, gravidanza, infortunio	120
Diritto allo studio	3
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S.(DLgs.81/2008) e s.m.	12
Ore mediamente lavorate	1548

NOTE: 1) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni.
2) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti.
3) Ai sensi della legge 266/2005, qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.
4)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(*)Per le nuove assunzioni di donne e giovani di cui all'art.2 della legge 214/2011 vengono applicate le agevolazioni previste per il periodo e le quantità dovute.

ROMA, 04 Aprile 2013